



Unione dei Comuni della Val di Bisenzio

Comuni di Vernio - Cantagallo - Vaiano

Disciplinare per l'esecuzione dei lavori di taglio colturale dei soprassuoli boschivi facenti parte del patrimonio agricolo forestale regionale oggetto di schianti e/o fitopatie.

Art. 1 – Oggetto del Disciplinare.

Il presente Disciplinare ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di taglio colturale così come definito dall'articolo 47 bis, comma 1, della Legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii., in soprassuoli facenti parte del patrimonio agricolo forestale regionale in gestione a questa Unione dei Comuni (ai sensi dell'articolo 29 della stessa L.R. 39/2000), ed in particolare di tagli relativi a piante divelte, stroncate, secche in piedi per effetto di fitopatie e/o di agenti atmosferici.

Art. 2 – Esecuzione dei lavori.

In esecuzione dell'atto del Responsabile dell'Area Forestazione dell'Unione dei Comuni n. 000 del 00/00/2025 (di seguito, per brevità, anche solo Unione dei Comuni o Amministrazione), l'esecuzione dei lavori avverrà con il sistema della vendita del "bosco in piedi" a Ditte specializzate del settore individuate mediante asta pubblica dalla quale è risultata aggiudicataria la ditta XXXXXXXXXXXXX srl con sede legale in XXXXX – XX- Via XXXXXXXXXXXXXXX, XXX, codice fiscale e P.IVA XXXXXXXXXXXXX (di seguito, per brevità, solo Ditta acquirente).

I rapporti fra l'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio e la Ditta acquirente sono regolati dalla "Scrittura privata di vendita di bosco in piedi", Repertorio n. 00 del 00/00/2025, di seguito indicata genericamente con Contratto.

Art. 3 - Osservanza di leggi e regolamenti.

La Ditta acquirente, oltre che dall'esatta osservazione delle condizioni stabilite dal Contratto e dal presente "Disciplinare per l'esecuzione di taglio fitosanitario in soprassuoli boschivi facenti parte del patrimonio agricolo forestale regionale", (di seguito solo Disciplinare), è obbligata all'esatta e incondizionata osservazione della seguente normativa di riferimento (elenco meramente esemplificativo e non esaustivo):

- Legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii. (di seguito solo L.R. 39/2000).
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 08 agosto 2003 n. 48/R "Regolamento Forestale della Toscana" e ss.mm.ii. (di seguito solo Regolamento forestale).
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e ss.mm.ii.
- Decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", e ss.mm.ii. (di seguito solo D.Lgs. n. 81/2008).
- norme e normativa tecnica prescritta da leggi, decreti e circolari di livello comunitario, nazionale e regionale applicabili ai lavori di cui trattasi ed ai contratti della pubblica Amministrazione.
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

Qualora quanto indicato nel presente Disciplinare sia in contrasto con le norme suddette, si intendono valide queste ultime.

Art. 4 – Oggetto della vendita.

Oggetto del presente Disciplinare sono piante di conifere/latifoglie presenti all'interno del complesso Acquerino Luogomano, in Comune di Cantagallo, isolate o a piccoli gruppi, secche in piedi, troncate (alberi spezzati, ancora radicati), parzialmente sradicate (alberi interi inclinati con ceppaie sollevate), o totalmente sradicate (alberi a terra e ceppaie completamente ribaltate), a seguito di attacco di fitopatie e/o di eventi atmosferici.

Art. 5 - Modalità di vendita e quantitativo minimo del lotto.

Il soprassuolo oggetto del presente Disciplinare viene venduto “a misura” secondo il parametro del peso.

Il quantitativo minimo degli assortimenti retraibili dal lotto, sulla base di ad una stima sommaria a vista, è stato determinato in complessi quintali **2.500** suddivisi come segue:

- legna da ardere (latifoglie), intendendo come tale tutto il materiale avente diametro superiore a 5 centimetri, circa 1.200 quintali.
- tondame da sega, intendendo come tale il legname di conifere di qualsiasi essenza avente diametro in testa superiore a 10 cm., circa 1.300 quintali.

Con la partecipazione all'asta, e relativa presentazione dell'offerta, la Ditta acquirente dichiara di nulla avere a obiettare circa le valutazioni che hanno determinato il quantitativo stimato e di ritenere la qualità e quantità del materiale presente in bosco conforme alle proprie esigenze.

Art. 6 – Determinazione del valore del lotto, modalità di pagamento, garanzie.

Il valore complessivo del lotto costituito dal soprassuolo oggetto di vendita è stato stimato in €.00.000,00= (al netto dell'imposta sul valore aggiunto IVA), applicando, agli assortimenti legnosi di cui al precedente articolo il prezzo unitario a quintale di €.00,00= offerto dalla Ditta acquirente in sede di asta.

La somma di cui sopra verrà versata in due soluzioni come segue: una prima, pari al 70% dell'importo, alla firma del contratto, l'ultima, pari al 30% dell'importo, alla conclusione dei lavori previo conguaglio fra la quantità stimata e quella risultata effettivamente.

Per ciascuna rata verrà emessa apposita fattura da parte dell'Unione dei Comuni.

Ad esclusione della fattura inerente la prima rata, che dovrà essere saldata entro la stipula del contratto, la Ditta Acquirente si obbliga a pagare le fatture successive entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse in quanto, nel caso di ritardato pagamento, fatta salva ogni altra azione a tutela dell'Amministrazione, la Ditta acquirente dovrà corrispondere gli interessi legali e di mora per ogni giorno di ritardo.

La Ditta acquirente provvederà al pagamento delle somme dovute mediante bonifico alla tesoreria dell'Unione presso la banca Intesa San Paolo Spa, al seguente IBAN IT89N0306938144100000046011, riportando nella causale il numero della fattura relativa.

Date le modalità di pagamento anticipato dell'importo del materiale legnoso derivante dal taglio di cui al presente atto, si prescinde dalla costituzione di qualsiasi deposito cauzionale a garanzia.

Art. 7 - Modalità di misurazione e ritiro del legname - penali.

La quantificazione complessiva degli assortimenti legnosi commerciali (venduti a misura ai sensi del precedente articolo 5 secondo il parametro del peso), avverrà mediante pesatura dello stesso presso una pesa pubblica, o pesa privata abilitata per conto terzi, (con oneri a carico della Ditta acquirente), e lo scontrino rilasciato dalla pesa determinerà incontestabilmente la quantità di materiale unitariamente prelevato.

A tale proposito la Ditta acquirente si obbliga:

- a comunicare preventivamente le targhe dei mezzi utilizzati per il trasporto (con copia del libretto di circolazione).
- a comunicare, con congruo anticipo, qualsiasi variazione alla precedente comunicazione.

Qualora alla fine delle operazioni di ritiro del materiale venduto a misura, senza giustificato motivo, risultassero differenze negative apprezzabili fra le quantità minime complessive indicate al precedente articolo 5, e quelle risultanti dalla somma degli scontrini di pesatura, alla Ditta acquirente verrà contabilizzato, a titolo di penale, l'intero quantitativo minimo del lotto aumentato del 20%.

Ai fini di evitare ogni e qualsiasi eventuale futura contestazione si precisa quanto segue:

- ✦ **ogni automezzo utilizzato per il trasporto potrà uscire dalla proprietà regionale solo dopo che il conducente avrà inviato** all'Unione dei Comuni, all'indirizzo mail forestazione@bisenzio.it, **la foto del carico** (con visibile la targa dell'automezzo);
- ✦ **lo scontrino di pesatura**, completo di data e targa del veicolo, **dovrà** essere pervenire all'indirizzo mail forestazione@bisenzio.it **entro il giorno successivo alla pesata;**
- ✦ tenuto conto della massa limite ammessa per la circolazione su strada di ogni tipologia di autovei-

colo previsto all'articolo 62 del Codice della Strada, **ogni scontrino di pesatura** che riporti, senza comprovato e giustificato motivo (foto del carico), un peso inferiore del 5% alla massa limite a pieno carico riportato nel libretto di circolazione, determinerà la valutazione del trasporto al peso di quest'ultimo.

Salvo rari casi eccezionali (debitamente giustificati e motivati), in caso di reiterato mancato invio della foto e/o degli scontrini di pesatura nei tempi precedentemente indicati, o qualora a seguito dei controlli siano emerse difformità fra quanto comunicato e quanto rilevato (data di ritiro, targa dell'automezzo, etc.), il ritiro non sarà ritenuto autorizzato e, pertanto, oltre a quanto previsto a termini di legge, ciò comporterà per la Ditta acquirente:

- ✦ la rescissione immediata del Contratto in danno alla stessa.
- ✦ la perdita di tutti gli assortimenti legnosi ancora presenti all'interno della proprietà regionale, assortimenti che diverranno di piena ed esclusiva proprietà dell'Unione dei Comuni senza che la Ditta Acquirente, possa accamparne diritti e/o richiedere eventuali indennizzi.
- ✦ l'esclusione dalle gare dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio per un periodo di tre anni.
- ✦ il pagamento di una somma, a titolo di penale, pari al valore all'intero del lotto aumentato del 20%.

Art. 8 – Termine per l'esecuzione dei lavori – sospensioni - proroghe.

La Ditta acquirente entrerà in possesso del lotto di cui al presente Disciplinare con la firma di specifico verbale di consegna sottoscritto dalle parti.

La Ditta acquirente si obbliga ad eseguire i lavori di taglio, allestimento ed esbosco, compreso l'allontanamento di tutti gli assortimenti legnosi dalla proprietà regionale, improrogabilmente **entro 90 giorni** naturali e consecutivi dalla data di consegna del lotto avvenuta come indicato nel precedente comma.

Nell'eventualità che successivamente alla consegna del lotto insorgano, per condizioni climatiche avverse, cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento dei lavori (ivi compreso condizioni in cui l'esecuzione dei lavori possa arrecare sensibili danni alla proprietà regionale), la Ditta acquirente potrà richiedere una sospensione dei tempi contrattuali, sospensione che sarà accordata in forma scritta dall'Unione dei Comuni.

Cessate le cause della sospensione, la Ditta acquirente riprenderà i lavori dandone comunicazione immediata all'Unione dei Comuni che indicherà il nuovo termine contrattuale.

Entro il termine perentorio di cui al secondo comma, salvo eventuale proroga scritta, la Ditta acquirente si obbliga, altresì, ad aver allontanato dalla proprietà regionale tutti gli assortimenti legnosi retratti dal taglio colturale in quanto, quelli ancora presenti, diverranno automaticamente di proprietà dell'Unione dei Comuni senza che la Ditta acquirente possa sollevare eccezione alcuna, o richiede eventuali indennizzi, e rimanendo comunque la stessa Ditta acquirente responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato allontanamento e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Art. 9 – Modalità di esecuzione dei lavori.

La Ditta acquirente si obbliga su qualsiasi pianta, indifferentemente dal metodo utilizzato (manuale e/o meccanico), ad effettuare il taglio delle piante con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3 del Regolamento forestale e cioè: “in prossimità del colletto, quanto più in basso possibile in relazione alla morfologia del terreno, senza scosciamenti o scortecciamenti della ceppaia e lasciando, al termine del taglio, tutte le superfici di taglio lisce, inclinate secondo un unico piano o convesse”.

Per quanto riguarda l'allestimento ed esbosco del soprassuolo si precisa quanto segue:

- **piante** di qualsiasi essenza (isolate o a piccoli gruppi), **lontane più di 15 metri** da strade o piste forestali la sramatura potrà essere effettuata sul posto e la ramaglia dovrà essere trinciata finemente e disposta in andane, e/o piccoli cumuli con le modalità di cui all'articolo 15, comma 1 del Regolamento forestale, provvedendo all'esbosco dei soli assortimenti commerciali;
- **piante** (isolate o a piccoli gruppi), **lontano meno di 15 metri** da strade o piste forestali:
 - **latifoglie:** la ramaglia (inteso come tale qualsiasi ramo avente diametro inferiore a 5 cm), potrà essere trinciata finemente e disposta in andane, e/o piccoli cumuli con le modalità di cui all'articolo 15, comma 1 del Regolamento forestale, provvedendo all'esbosco dei soli assortimenti commerciali;
 - **conifere:** la pianta dovrà essere esboscata intera (ramaglie e cimali compresi), e tutto il mate-

riale allontanato dalla strada; nel caso di piante singole/piccolissimi gruppi (fino a 5 piante), la ramaglia potrà essere cippata sul posto con spargimento andante del cippato.

La Ditta acquirente si obbliga, nelle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco, ad adottare tutte le procedure, modalità e attrezzature atte ad evitare danni alle piante destinate a rimanere a dotazione del bosco.

Alla luce di quanto sopra la Ditta acquirente, con la firma del presente disciplinare, si assume pertanto qualsiasi e più ampia responsabilità amministrativa, civile e penale, in merito al mancato svolgimento delle operazioni colturali in modo corretto e a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto di quanto indicato nel presente articolo, ed in generale di quanto disposto dalla Legge e Regolamento forestale, manlevando ed esonerando espressamente ora per allora l'Unione dei Comuni da ogni e qualunque responsabilità.

Art. 10 – Modalità di esecuzione dei lavori - penali.

La determinazione dell'esecuzione dei lavori in difformità a quanto prescritto nel precedente articolo 9 avverrà, ad insindacabile giudizio del personale dell'Unione dei Comuni (o da questa incaricato), sulla base di valutazioni oggettive e comprovate.

Per l'inosservanza delle norme indicate al precedente articolo 9 relativo alle modalità di taglio, fermo restando le sanzioni previste dalla legislazione forestale vigente, oltre alla "correzione" dei tagli mal eseguiti verrà applicata una penale accessoria, a titolo di indennizzo, stabilita in €.20,00 (euro-ventivirgolazero), per ogni pianta non tagliata a regola d'arte.

Per l'inosservanza delle norme indicate al precedente articolo 9 relativo al danneggiamento delle piante destinate a rimanere a dotazione del bosco, fermo restando le sanzioni previste dalla legislazione forestale vigente, verrà applicata una penale accessoria, a titolo di indennizzo, pari ad €.100,00= (eurocentovirgolazero) per ogni pianta significativamente danneggiata (o stroncata), salvo che la Ditta acquirente non dimostri l'inevitabilità del fatto.

Per l'inosservanza delle norme indicate al precedente articolo 9 relativo alla ramaglia, fermo restando le sanzioni previste dalla legislazione forestale vigente, oltre all'obbligo di eseguire i lavori non ritenuti corretti da parte dell'Ufficio Tecnico dell'Unione dei Comuni (o da questa incaricato), determinerà, per la Ditta acquirente, la sua esclusione da eventuali altri bandi dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio per un periodo di tre anni.

La Ditta acquirente si obbliga al pagamento delle somme che dovessero essere irrogate dall'Unione dei Comuni, a titolo di penale per infrazioni alle clausole e condizioni contenute nel Contratto e nel presente Disciplinare, entro 15 giorni dalla data di notifica delle stesse che avverrà a mezzo PEC all'indirizzo comunicato dalla Ditta acquirente in sede di gara.

Trascorso inutilmente il suddetto tempo, senza ulteriore necessità di messa in mora, l'Unione dei Comuni, fermo restando l'attuazione di tutte le procedure nei confronti della Ditta acquirente per addivenire alla riscossione di quanto dovuto, provvederà alla risoluzione immediata del Contratto in danno alla Ditta stessa.

Art. 11 – Opere connesse al taglio.

In via generale il materiale dovrà essere allestito ed esboscato usufruendo delle strade esistenti, avendo cura di non arrecare danno alle stesse, al suolo ed al restante soprassuolo.

Per quanto riguarda eventuali imposti, la Ditta acquirente è autorizzata ad utilizzare spazi vuoti e/o radure limitrofe alla viabilità principale, la cui fruizione necessiti SOLO di manutenzione ordinaria, così come definita dall'articolo 48, comma 1, del Regolamento forestale.

Tutti gli interventi a carico delle opere connesse dovranno essere realizzati, dalla Ditta acquirente, con la piena osservanza delle modalità indicate al Capo II sezione VI del Regolamento forestale (compreso gli eventuali lavori di ripristino previsti dall'articolo 46, comma 9, del medesimo Regolamento), a proprie cure e spese e senza che la stessa possa pretendere indennizzi e compensi alcuno, da parte della Parte venditrice, per qualsivoglia causa o ragione, anche di forza maggiore.

Fermo restando l'obbligo di manutenzione/ripristino a carico della Ditta acquirente, la stessa si impegna e si obbliga a non transitare con automezzi con massa totale a terra superiore a 24 tonnellate sulla viabilità forestale permanente quando le condizioni di umidità del piano viario siano tali da procurare danni significativi allo stesso.

Se del caso, ed in qualsiasi momento, potrà essere richiesto alla Ditta acquirente la costituzione di

un deposito a garanzia di danni provocati alla viabilità interna del complesso il cui importo verrà determinato dall'Ente sulla base delle relative voci del prezzario delle opere pubbliche della Toscana.

Art. 12 – Personale ed attrezzature utilizzate nell'esecuzione dei lavori.

La Ditta acquirente si obbliga:

- ✓ a presentare copia del proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- ✓ ad eseguire tutti gli interventi selvicolturali con proprio personale; a tale scopo dovrà comunicare l'elenco del personale della stessa che interverrà sul cantiere, personale che, si ricorda, deve essere in possesso del tesserino di identificazione per operatori forestali di cui all'articolo 47, comma 6 quinquies, della L.R. 39/2000 e dell'articolo 8 ter, del Regolamento forestale;
- ✓ a comunicare l'elenco delle macchine e attrezzature utilizzate nel cantiere (che potranno essere solo quelle riportate nel DVR);

La documentazione di cui sopra dovrà essere presentata prima della firma del Contratto in quanto la mancata/incompleta presentazione comporterà la non sottoscrizione del medesimo da parte dell'Unione dei Comuni.

Se nel corso dell'esecuzione dei lavori la Ditta acquirente incorra nella necessità di apportare modifiche al personale e/o alle attrezzature comunicate, la stessa potrà farlo solo previa comunicazione scritta da inviare all'Unione dei Comuni con congruo anticipo, in quanto, qualora a seguito di verifica sul cantiere effettuata dal personale dell'Amministrazione, (o da qualsiasi altro soggetto preposto alla vigilanza), risulti la presenza di lavoratori o di attrezzature non indicate negli elenchi inviati, sarà disposta la risoluzione del Contratto in danno alla Ditta acquirente.

Art. 13 - Disposizioni in materia manodopera e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La Ditta acquirente dovrà adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e cautele necessari per tutelare la vita e l'incolumità dei lavoratori e delle persone in genere che siano comunque addette ai lavori, o che vi intervengano direttamente o indirettamente.

È tenuta pertanto alla più completa e ampia osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali, assistenziali, nonché al rispetto di tutti gli oneri e obblighi di legge (comunitari, nazionale, regionali) in materia di lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Con la firma del Contratto di vendita del bosco in piedi, e del presente Disciplinare, la Ditta acquirente si obbliga ed assume, quindi, ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, civile e penale gravanti le attività di (elenco indicativo e non esaustivo): taglio, allestimento, esbosco, carico e trasporto del legname, compreso le lavorazioni negli imposti, la realizzazione/manutenzione/ripristino delle opere accessorie, manlevando ed esonerando espressamente ora per allora l'Unione dei Comuni da ogni e qualunque responsabilità relativa:

- alla natura contrattuale del personale alle proprie dipendenze (e/o di soggetti terzi a cui vengano affidate parte delle lavorazioni) impiegato nelle operazioni di cui sopra, per le quale dichiara:
 - o che il medesimo è regolarmente inquadrato secondo le disposizioni di legge, retribuito secondo i contratti nazionali, regionali e provinciali di categoria;
 - o che per lo stesso paga/sono pagati regolarmente i contributi previdenziali e assicurativi;
 - o che eventuale personale extracomunitario impiegato è in regola con il permesso di soggiorno e tutte le Leggi italiane ed europee relative all'immigrazione;
- al mancato rispetto di qualsiasi obbligo di legge/regolamento in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, per quanto applicabili alle suddette lavorazioni;
- ad incidenti e/o infortuni di qualsiasi natura verificatisi al personale impiegato nelle suddette lavorazioni;
- ad incidenti e/o infortuni di qualsiasi natura verificatisi a terzi durante lo svolgimento delle suddette lavorazioni dovuti alla mancata segnalazione/delimitazione del cantiere di lavoro e degli imposti, o alla mancata /insufficiente vigilanza sui medesimi.

Art. 14 – Sentieristica.

In caso di presenza di sentieristica e percorsi di fruizione pubblica (la prescrizione vale solo per i sentieri e/o percorsi individuati e segnalati dal CAI o da altri soggetti pubblici), la Ditta acquirente si obbliga a porre particolare attenzione, durante l'esecuzione dei lavori:

- a segnalare adeguatamente il cantiere con apposita segnaletica;
- a non danneggiare la cartellonistica esistente, provvedendo all'immediato ripristino qualora, per

cause accidentali, fosse danneggiata;

- a non interrompere i tracciati con ramaglia e/o altri residui di lavorazione se non per il tempo strettamente necessario alle operazioni di taglio ed esbosco.
- nonché a ripristinarne la fruibilità alla fine delle operazioni di esbosco.

Art. 15 – Ultimazione dei lavori

Alla scadenza del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori al precedente articolo 8, questi si intendono formalmente conclusi; tale chiusura potrà essere anticipata dalla Ditta acquirente con apposita comunicazione scritta.

Entro il termine di cui al precedente comma la Ditta acquirente dovrà aver provveduto:

- all'allontanamento di tutti gli assortimenti commerciali retratti dal taglio;
- allo sgombero dell'area interessata dai lavori con la rimozione di tutte le opere provvisorie eventualmente approntate, l'asportazione di tutte le attrezzature utilizzate per i lavori etc.
- all'asportazione di qualsiasi rifiuto e detrito (taniche carburante, bottiglie di plastica/vetro, lattine etc.).
- a sistemare superficialmente il terreno dell'area oggetto di taglio in modo da assicurare il corretto deflusso delle acque meteoriche e sotto superficiali verso i collettori naturali e/o esistenti in modo da non creare né danni, né problemi alla restante proprietà regionale.
- al ripristino delle opere temporanee (piste, imposti) e delle eventuali aree di scopertura del suolo formatesi a seguito del continuo passaggio di mezzi meccanici sul terreno, seguendo puntualmente quanto espressamente indicato all'articolo 46, comma 9, del Regolamento forestale.
- alla manutenzione della viabilità forestale utilizzata per i lavori con particolare cura nella regimazione delle acque superficiali (meteoriche e non), al fine di assicurare il corretto deflusso delle medesime verso i collettori naturali e/o esistenti e quindi senza che si determinino fenomeni erosivi del piano viario.
- a ripristinarne la fruibilità dei sentieri "a fruizione pubblica" esistenti allontanando dal tracciato la ramaglia e gli altri residui di vegetazione prodotti durante il taglio e, in caso di danneggiamenti, ricreando le originali condizioni di percorribilità.
- al pagamento di eventuali sanzioni/indennizzi irrogate dell'Unione dei Comuni per danni previsti ai precedenti articoli del presente Disciplinare.

Art. 16 – Corretta esecuzione del Contratto.

Entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione dei lavori l'Unione dei Comuni, alla presenza della Ditta acquirente (o di un suo delegato), provvederà all'accertamento della corretta esecuzione del Contratto (assenza di danni, rispetto delle disposizioni di cui al precedente articolo 15 e di ogni altro obbligo a carico della Ditta acquirente), a seguito del quale redigerà apposito verbale che dovrà essere sottoscritto anche dalla Ditta acquirente.

Non volendo, o non potendo, la Ditta acquirente sottoscrivere il suddetto documento, l'Unione dei Comuni ne farà menzione nello stesso verbale che sarà notificato alla stessa Ditta nelle forme di legge.

Qualora in sede di accertamento finale vengano rilevate inadempienze l'Unione dei Comuni ne farà menzione nel verbale stesso assegnando alla Ditta acquirente un termine perentorio di 15 giorni per l'esecuzione/ripristino di quanto contestato.

Trascorso inutilmente detto termine, senza ulteriore necessità di messa in mora, l'Amministrazione provvederà direttamente a quanto non realizzato dalla Ditta acquirente (o realizzato non in maniera corretta), addebitando alla stessa Ditta acquirente ogni spesa conseguente, spese che Ditta acquirente, con la firma del contratto e del presente Disciplinare, dichiara di assumere senza riserva alcuna.

In sede di accertamento finale sarà provveduto, altresì, al conguaglio fra le somme già versate dalla Ditta acquirente ed il valore finale del lotto come risultante dai quantitativi finali dei vari assortimenti legnosi retratti dal taglio.

Art. 17 – Divieto di cessione del Contratto.

La Ditta acquirente **NON potrà cedere a terzi** gli effetti del Contratto.

Qualora ciò avvenisse, oltre alla **rescissione immediata** del contratto, la Ditta acquirente subirebbe:

- la perdita delle somme da essa già versate a qualunque titolo, senza conguaglio alcuno con le

quantità effettivamente prelevate.

- la perdita di tutti gli assortimenti legnosi ancora presenti all'interno della proprietà regionale, assortimenti che diverranno di piena ed esclusiva proprietà dell'Unione dei Comuni, senza che la Ditta acquirente e/o la ditta a cui fosse stato eventualmente ceduto il Contratto, possa accamparne diritti e/o richiedere eventuali indennizzi.

Non verrà considerata cessione del Contratto l'affidamento ad altra ditta, definita "collaboratrice", del trasporto del materiale legnoso del quale dovrà comunicare, preventivamente, il nominativo all'Amministrazione al fine di ottenerne il necessario gradimento.

L'Unione dei Comuni si riserva comunque il diritto, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, di chiedere l'allontanamento della suddetta Ditta.

Resta inteso che:

- ✓ la ditta "collaboratrice" dovrà essere in possesso di tutti i requisiti di carattere generale, ex lege, per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- ✓ alla stessa si applicano le disposizioni previste ai precedenti articoli 12 e 13 del presente Disciplinare.
- ✓ nei confronti di questa Amministrazione, l'operato della ditta "collaboratrice" avverrà sotto la piena e completa responsabilità della Ditta acquirente che, pertanto, rimarrà l'unica, sola ed esclusiva referente, e destinataria, degli effetti giuridici del Contratto e del presente Disciplinare, per il corretto adempimento delle obbligazioni da essi derivanti.

L'Unione dei Comuni rimane comunque espressamente estranea ai rapporti che la Ditta acquirente abbia stabilito e possa stabilire con altre Ditte collaboratrici (di natura contrattuale, economica assicurativa, etc.), essendo responsabile nei loro confronti solo ed esclusivamente la stessa Ditta acquirente che, con la sottoscrizione del presente atto, dà la più ampia liberatoria in tal senso nei confronti dell'Unione dei Comuni.

Art. 18 – Attività di vigilanza e controllo dell'Unione dei Comuni.

L'Unione dei Comuni si riserva la facoltà di verificare in ogni momento, attraverso proprio personale, o personale appositamente incaricato, il corretto svolgimento delle operazioni di taglio, allestimento, esbosco e trattamento del materiale residuale.

A tale fine la Ditta acquirente si obbliga a permettere, anche senza preavviso, l'accesso al cantiere ai dipendenti dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, e/o a personale da questa delegata, per verifiche di qualsiasi natura.

Qualora durante tale attività vengano riscontrate "lievi irregolarità operative", il suddetto personale potrà impartire verbalmente alla Ditta acquirente eventuali prescrizioni, prescrizioni alle quali la medesima dovrà attenersi scrupolosamente.

Qualora nella suddetta attività di sorveglianza venga verificato che la Ditta acquirente utilizzi il bosco in difformità sostanziale alle norme contrattuali, alle vigenti disposizioni della legge forestale, o abbia provocato danni al patrimonio agricolo forestale regionale, la stessa si obbliga a sospendere immediatamente i lavori alla prima contestazione verbale fatta dal personale di vigilanza (sospensione che verrà ratificata dall'Unione dei Comuni in forma scritta entro il giorno successivo), senza pretendere alcun risarcimento o indennizzo di sorta.

Fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di avvalersi, nei casi più gravi, della risoluzione del Contratto in danno alla Ditta acquirente, e fatto salvo il pagamento da parte della stessa Ditta degli eventuali danni arrecati al patrimonio regionale (preventivamente stimati dal personale dell'Unione dei Comuni), e/o sanzioni ed indennizzi di cui ad altri articoli del presente Disciplinare, la ripresa delle operazioni sospese potrà avvenire solo previa comunicazione scritta dell'Amministrazione.

Art. 19 - Danni alla proprietà regionale e danni di forza maggiore.

È a completo carico della Ditta acquirente la riparazione, a sua cura e spese, e senza che le sia riconosciuto alcun compenso, dei danneggiamenti di qualsiasi genere che venissero arrecati alla proprietà regionale quando, a determinare il danno, abbia concorso la colpa o la negligenza della medesima (e/o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere), compreso i danni di forza maggiore, quelli cioè provocati alla proprietà regionale da eventi imprevedibili ed eccezionali per i quali non siano state trascurate, dalla Ditta acquirente, le normali ed ordinarie precauzioni.

Qualora a seguito di sopralluogo risultino danni al patrimonio agricolo forestale regionale, il personale dell'Unione provvederà a sospendere immediatamente i lavori fino alla riparazione degli stessi,

senza che la Ditta acquirente possa pretendere alcun risarcimento.

La Ditta acquirente si obbliga pertanto ad eseguire tutti i lavori necessari per riparare nel più breve tempo i danni provocati, nei modi stabiliti dalla stessa Unione dei Comuni; qualora ciò non avvenga l'Ente si riserva la facoltà di eseguire direttamente, o mediante ditta appositamente incaricata, i lavori di ripristino del bene danneggiato addebitandone le relative spese alla Ditta acquirente che, con la firma del presente atto, dichiara di assumerle senza riserva alcuna.

Art. 20 – Danni a terzi.

Con la firma del Contratto la Ditta acquirente assume in proprio ogni più ampia e piena responsabilità civile verso terzi per qualsiasi danno da essa (o da propri dipendenti e/o collaboratori) causato a persone o beni in conseguenza del medesimo, obbligandosi a manlevare e mantenere indenne l'Unione dei Comuni da ogni e qualsiasi onere, e da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei suoi confronti.

A tale scopo la Ditta acquirente dichiara di avere in essere (stipulato) specifica polizza assicurativa della responsabilità civile, comprensiva della responsabilità civile verso terzi, per la copertura di tutti i rischi derivanti dalla propria attività producendo, alla firma del Contratto stesso, copia della quietanza di versamento del premio assicurativo corrente.

Art. 21 - Clausola risolutiva espressa - Risoluzione del Contratto.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, l'Unione dei Comuni si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente di diritto, con provvedimento motivato, il rapporto in danno alla Ditta acquirente, (senza che la stessa possa accampare alcun diritto e/o risarcimento e, se del caso, con segnalazione immediata alle autorità competenti), oltre che nei casi previsti dalla legge ed in altri articoli del presente Disciplinare, quando, a seguito di sopralluogo del personale dell'Amministrazione, o su segnalazione di altri soggetti addetti alla vigilanza, la stessa:

- ❖ abbia eseguito le operazioni colturali (taglio, allestimento, esbosco ed opere connesse) in violazione delle norme contenute nella L.R. 39/2000, nel suo Regolamento di attuazione e nel presente Disciplinare; --
- ❖ abbia realizzato opere connesse al taglio non precedentemente ed espressamente autorizzate.
- ❖ si sia resa colpevole, in qualsiasi fase di lavoro, dell'inosservanza/violazione delle leggi e regolamenti inerenti al lavoro e/o la prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- ❖ si sia resa inadempiente anche di una sola delle obbligazioni contrattuali di cui ai precedenti articoli del Disciplinare.
- ❖ si sia resa morosa nel pagamento di una fattura, nonostante i solleciti.
- ❖ non abbia provveduto alla riparazione dei danni causati al patrimonio regionale.
- ❖ abbia ceduto, anche parzialmente, il Contratto a terzi.

L'Amministrazione notificherà alla Ditta acquirente, con lettera inviata tramite PEC, l'inadempimento contestato dichiarando contestualmente la volontà di avvalersi della presente clausola.

L'Unione dei Comuni si riserva altresì il diritto di risolvere il Contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 codice civile, nel caso in cui la Ditta acquirente si sia resa rea di gravi e/o reiterati inadempimenti degli obblighi contrattuali o di norme di legge o di regolamenti.

Resta salvo, in ogni caso, il diritto dell'Unione dei Comuni al risarcimento dei danni ricevuti.

Art. 22 – Controversie – foro competente.

Eventuali controversie sorte tra l'Unione dei Comuni e la Ditta acquirente circa l'interpretazione del presente Disciplinare e la sua applicazione, qualora non fosse possibile comporre in via amministrativa, ai sensi dell'articolo 20 del codice di procedura civile saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Il Foro competente in via esclusiva, con esclusione di ogni altro foro, è fin d'ora indicato nel Tribunale di Prato.

Art. 23 - Informativa sul trattamento dei dati personali.

In ottemperanza agli adempimenti richiesti dal Regolamento UE 2016/679 - G.D.P.R. – e dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, l'Unione dei Comuni informa la Ditta acquirente, in riferimento ai dati personali forniti/raccolti per il presente atto, di cui agli articoli 13 e 14

dello stesso G.D.P.R., che tratterà i medesimi esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti per tale atto dalle leggi e regolamenti in materia.

Il trattamento avverrà con le modalità di cui alla specifica nota "INFORMATIVA privacy per gare e contratti" a cui si rimanda.

In qualsiasi momento la Ditta acquirente potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 15 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 e potrà proporre reclamo all'Autorità garante per la Privacy, fatte salve le disposizioni sull'accesso di cui alla legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii.

Con la sottoscrizione del presente Disciplinare la Ditta acquirente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali riportate sopra indicate, ed acconsente espressamente al trattamento dei dati conferiti ed alla diffusione degli stessi in forma anonima.

Art. 24 – Norme finali.

Per l'osservanza di tutte le obbligazioni assunte con firma del presente atto la Ditta acquirente obbliga sé stessa in ogni più ampia forma di legge.

Per quanto non esplicitamente disciplinato con il presente atto si rinvia integralmente alla disciplina normativa e regolamentare prevista in tema di foreste ed aree protette, contratti pubblici, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ad ogni altra normativa vigente in materia, nessuna esclusa, ed alle norme del Codice Civile.

Art. 25 – Clausola di approvazione specifica.

Con la sottoscrizione del presente Disciplinare la ditta XXXXXXXXXXXXX srl con sede legale in XXXXX – XX- Via XXXXXXXXXXXXXXX, XXX, codice fiscale e P.IVA XXXXXXXXXXXXX rappresentata dal presidente pro tempore del Consiglio di Amministrazione sig. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXXXXX, XX, il 00/00/0000 e residente a XXXXXXXXXXXXXXX, XX, Via XXXXXXXXXXXXXXX, 00, codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXX, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali, dei documenti ed atti ivi richiamati e di accettare tutte le condizioni ed i patti ivi contenuti. In particolare dichiara di approvare, senza condizioni o riserva alcuna, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole e condizioni contenute nei precedenti articoli da 1 a 24 del presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente (con forma digitale visibile formato PAdES) ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".

Da ditta